



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 646 del 2019, proposto da

Francesco Zola, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Enoch, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giordano Cicci, Matteo Del Mugnaio, Matteo Saligari, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

del D.M. n. 237 del 14.11.2018, di approvazione della graduatoria generale di merito e della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco, bandito con D.M. 18.10.2016, n. 676, nella parte in cui sono stati assegnati al ricorrente punteggio e posizione inferiori, nonché di altri atti presupposti e connessi;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi attribuito i maggiori punteggio e posizione di graduatoria per effetto della corretta valutazione del proprio titolo di studio con conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere in tal senso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso in epigrafe il sig. Francesco Zola impugna la graduatoria di merito e la graduatoria finale dei posti non riservati del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui sono stati allo stesso assegnati punteggio e posizione inferiori, a causa della mancata valutazione del proprio titolo di studi "Istituto tecnico per le attività sociali – Liceo tecnico per le attività sociali – Liceo Tecnico Indirizzo salute sperimentale - Orientamento: Gestione dei Servizi della Persona";

Ritenuto, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase concorsuale, che le censure svolte dalla parte ricorrente si profilano assistite da sufficienti profili di *fumus boni juris*, atteso che, in applicazione delle Tabelle di confluenza di cui all'Allegato D al D.M. n. 88/2010 - cui l'art. 7 del bando espressamente rinviava - il titolo di studio del ricorrente sembrerebbe corrispondente a quello "Attinente" di "Diploma di istruzione Tecnica", conseguito a seguito di "Percorsi quinquennali

degli istituti tecnici”, in “Chimica, materiali e biotecnologie”, articolazione “Biotecnologie sanitarie”, alla luce del relativo piano di studi caratterizzato dalla prevalente presenza di “Chimica organica e biochimica”, “Anatomia, fisiologia e patologia”, “Igiene ed educazione sanitaria”;

Ritenuto, pertanto, nelle more, di dover accogliere la domanda incidentale degli atti impugnati;

Ravvisata la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Amministrazione, contenente l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l’avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell’avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 15 aprile 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l’integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- accoglie nelle more la domanda incidentale e, per l’effetto, sospende nelle more gli atti impugnati;
- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 15 aprile 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO